

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/05/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39375-scriminanti-culturali-i-migranti-devono-uniformarsi-ai-valori-del-paese-ospitante>

Autore: Colangeli Valentina

Scriminanti culturali: i migranti devono uniformarsi ai valori del Paese ospitante

Scriminanti culturali: i migranti devono uniformarsi ai valori del Paese ospitante- Cassazione n. 24087/17.

In una società sempre più multi-etnica numerosi sono i problemi che possono delinearsi in ragione dei valori differenti tra Paese ospitante e soggetto ospitato. Sebbene l'integrazione non implichi abbandono delle proprie tradizioni o cultura di origine, laddove l'immigrato decida di stanziarsi in una società con valori differenti, deve rispettare quelli della stessa società ospitante. Difatti, valori che possono essere leciti secondo la cultura giuridico-religiosa di un Paese non necessariamente lo sono anche per un altro.

E' questo il punto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24084/17 pronunciandosi sulle c.d. scriminanti culturali. Nel caso di specie imputato era un indiano "sikh" per il reato di cui all'art. 4 L.n. 110/75 perché "portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all'offesa per le sue caratteristiche".

Il soggetto, trovato in possesso dell'arma, alla richiesta avanzata dalla polizia locale di consegnarla opponeva rifiuto adducendo che tutto era in linea con la propria religione, essendo egli un indiano "sikh" e, pertanto, in giudizio invocava il giustificato motivo, ovvero il coltello rappresentava un simbolo religioso e portarlo con sé era un dovere. Il giudice di merito, valutate le usanze religiose una mera consuetudine della cultura di appartenenza, ha ritenuto che non potevano valere ad abrogare una norma penale dai chiari fini di sicurezza e, dunque, ha condannato l'imputato.

Di analogo tenore si è rivelata anche la sentenza degli ermellini, a nulla valendo le argomentazioni avanzate dell' imputato a fini scriminatori (nella specie il riferimento è stato essenzialmente all'art. 19 Cost.): se un soggetto di diversa cultura decide di stabilirsi in altro Paese diverso da quello di origine i cui valori sono differenti, l'attaccamento ai propri valori non può giustificare il mancato rispetto di quelli del Paese ospitante. La stessa CEDU all'art. 9 stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione può incontrare delle restrizioni che rappresentano misure necessarie finalizzate a tutelare l'ordine pubblico, salute, morale pubblica, nonché diritti e libertà altrui.

In sostanza, l'immigrato avendo liberamente scelto di trasferirsi in un Paese occidentale aveva innanzitutto l'obbligo preventivo di verificarne la compatibilità con i propri comportamenti e valori atteso che, "nessun credo religioso può legittimare il

porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere”.